

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ELENCO UFFICIALE DI FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA**

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento ha come obiettivo la definizione delle modalità di gestione dell'elenco ufficiale di fornitori o prestatori di servizi, di seguito denominato Elenco, per una migliore gestione delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi e volte alla stipula di contratti dal valore inferiore alla soglia comunitaria come definita dalla normativa vigente.

L'Elenco garantisce la parità di trattamento dei partecipanti nel rispetto dei principi di apertura al mercato, di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

### **Art. 1**

#### **Soggetti ammessi ad essere inseriti nell'Elenco**

Possono essere inseriti nell'Elenco tutti i fornitori o prestatori di servizi che risultano essere in possesso dei requisiti tecnici e di carattere generale previsti dal bando di iscrizione.

### **Art. 2**

#### **Bando di iscrizione**

Il bando di iscrizione indica modalità e requisiti per la formulazione dell'istanza d'iscrizione per l'inserimento nell'Elenco.

Il bando di iscrizione viene pubblicato per intero sul sito web dell'Università, all'Albo Ufficiale di Ateneo e all'Albo Ufficiale del Comune di Foggia e, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno locale.

### **Art. 3**

#### **Iscrizione delle imprese**

Ai fornitori o ai prestatori di servizi che richiedono l'iscrizione all'Elenco, in possesso dei requisiti previsti dal bando, verrà comunicata la sola esclusione dall'Elenco stesso entro trenta giorni dalla data delle istanze pervenute accertata dall'Ufficio Protocollo dell'Università.

Per l'ammissione vale il silenzio assenso.

L'iscrizione è subordinata alla compilazione in lingua italiana di apposite dichiarazioni (allegato 1) e scheda relative alle categorie merceologiche (allegato 2), allegate al bando, e ai controlli ex art. 48 del

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. effettuati dall'Università sul possesso dei requisiti autodichiarati sia all'atto della domanda che periodicamente.

La dichiarazione (allegato 1) e la scheda relativa alle categorie merceologiche (allegato 2) fanno parte integrante del presente Regolamento.

#### **Art. 4**

##### **Requisiti richiesti**

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Elenco devono presentare la seguente documentazione:

1. domanda di iscrizione redatta su propria carta intestata sulla base del fac-simile predisposto dall'Università dalla quale si evinca:
  - il ramo di attività e dei prodotti e/o servizi offerti;
  - le categorie e sottocategorie per le quali si chiede l'iscrizione, compilati e sottoscritti;
  - l'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi, attestante l'attività specifica della Società/Ditta, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarla ed impegnarla nonché l'ubicazione delle sue unità produttive;
  - la dichiarazione che l'Impresa non si trovi, ai sensi del R.D. n. 267/49 e s.m.i., in stato di liquidazione coatta, di fallimento, di concordato preventivo e che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - la dicitura antimafia;
  - che nei confronti dell'Impresa non sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
  - che l'Impresa non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
  - che l'Impresa sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

- che l'Impresa sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
  - che l'Impresa non si sia resa gravemente colpevole di false dichiarazioni;
2. copia completa dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi dichiarata conforme all'originale dal rappresentante legale;
  3. elenco dei servizi o forniture più importanti espletati negli ultimi due esercizi;
  4. certificazione di qualità qualora l'Impresa ne sia in possesso.

#### **Art. 5**

##### **Richiesta di iscrizione su iniziativa dell'Università**

L'Università, previa valutazione del proprio interesse, può invitare un fornitore o prestatore di servizi a presentare la richiesta di iscrizione all'Elenco.

#### **Art. 6**

##### **Variazioni dei requisiti per l'abilitazione**

Il fornitore o prestatore del servizio già iscritto s'impegna, a pena di esclusione, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati al momento dell'invio della richiesta di iscrizione.

#### **Art. 7**

##### **Validità dell'iscrizione all'Elenco**

L'iscrizione dei soggetti all'Elenco ha validità di tre anni a decorrere dalla data delle istanze pervenute accertata dall'Ufficio Protocollo dell'Università, fatti salvi i casi di esclusione.

Il fornitore o prestatore di servizio, un mese prima della scadenza, qualora intenda mantenere l'iscrizione, dovrà effettuare un'autodichiarazione che attesti la persistenza dei requisiti minimi di ammissione allo stesso.

#### **Art. 8**

##### **Invito alle procedure di gara**

L'Università, per la partecipazione alle gare, inviterà le imprese iscritte secondo il criterio della rotazione, l'impresa aggiudicataria dell'ultima fornitura o servizio simile nonché imprese non iscritte nell'Elenco.

## **Art. 9**

### **Cancellazione dall'Elenco**

La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

1. grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione dell'Università, nell'esecuzione delle prestazioni eseguite presso l'Università stessa;
2. errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Università;
3. perdita dei requisiti di iscrizione;
4. mancato rinnovo alla scadenza;
5. mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a gara per cinque volte nel triennio di iscrizione.

Nel caso di cui al punto 4 e 5 l'impresa verrà cancellata dalla sottocategoria di iscrizione oggetto della gara e potrà riscriversi dopo un anno decorrente dalla comunicazione di esclusione. Nei soli casi previsti ai punti 1, 2 e 3 la cancellazione dall'Albo viene comunicata al soggetto interessato.

## **Art. 10**

### **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, con particolare riferimento alle cause di esclusione ed ai requisiti di capacità nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

## **Art. 11**

### **Responsabile dell'Elenco**

Il Responsabile della gestione dell'Elenco è il Responsabile dell'Area Contratti e provvede alla risoluzione di tutti i problemi inerenti l'iscrizione delle Imprese.

I fornitori o prestatori di servizi che richiedono l'abilitazione autorizzano implicitamente il trattamento dei dati finalizzati esclusivamente all'espletamento delle procedure di gara nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Responsabile dell'Area Contratti dell'Università degli Studi di Foggia.

Il Responsabile della gestione dell'Elenco è tenuto agli adempimenti di cui all'art. 45 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

## **Art. 12**

### **Diritto di accesso**

Il diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si esercita attraverso richiesta scritta e motivata al responsabile dell'Elenco.

## **Art. 13**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.